


# **PIANO DI PRIMO SOCCORSO**

**Art.18, 43 e 45 D.Lgs.81/08 - D.M. 388/03**



<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
<b>2. CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE E DELLE UNITA'OPERATIVE.....</b>	<b>3</b>
<b>3. ATTREZZATURE MINIME DI PRIMO SOCCORSO - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - MEZZI DI COMUNICAZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>4. ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO .....</b>	<b>5</b>
4.1. COMPITI DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO .....	5
4.1.1 <i>Compiti alla segnalazione di infortunio/malore</i> .....	5
4.1.2 <i>Altri compiti dell'addetto al primo soccorso</i> .....	6
4.2. FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO .....	7
4.2.1 <i>Gli argomenti</i> .....	7
4.2.2 <i>Organizzazione dei corsi di formazione</i> .....	7
4.3 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO.....	7
<b>5. COMPITI DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA .....</b>	<b>7</b>
<b>6. COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE.....</b>	<b>8</b>
<b>7. COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>8</b>
7.1 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	8
7.2 AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE .....	8
<b>8. NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO .....</b>	<b>9</b>
8.1 INFORTUNIO GRAVE.....	9
8.2. INFORTUNIO/MALORE ALLA PROPRIA PERSONA .....	9
8.3. IN CASO SI ASSISTA AL VERIFICARSI DI UN INFORTUNIO/MALORE .....	9
8.4. UTILIZZO DEL CONTENUTO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE .....	9
8.5. USO DEL DEFIBRILLATORE .....	10
8.6. INTERVENTI SENZA COMPETENZA E/O SPECIFICHE DISPOSIZIONI.....	10
8.7. PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE DELL'EDIFICIO .....	10
8.7.1. <i>Infortunio contemporaneo all'incidente che determina l'emergenza</i> .....	10
8.7.2. <i>Infortunio durante l'evacuazione di un edificio o l'emergenza</i> .....	10
8.8. INFORTUNI IN PRESENZA DI RISCHI PARTICOLARI .....	10
<b>9. GESTIONE DEGLI INFORTUNI.....</b>	<b>10</b>
9.1. GESTIONE DEGLI INFORTUNI E DENUNCE .....	10
9.2. COMUNICAZIONE DI INCIDENTE.....	10
9.3. SEGNALAZIONE DI INCIDENTE A RISCHIO DI TRASMISSIONE DI INFEZIONI .....	11

**ALLEGATO: APPENDICI**

## **1. PREMESSA**

Il Piano di Primo Soccorso è emanato dal Rettore, Datore di Lavoro dell'Università degli Studi di Pavia, ai fini e per gli effetti degli artt. 18, 43 e 45 del D. Lgs. 81/08 e del D.M. 388/03.

I Responsabili delle strutture organizzative Autonome e Complesse (R.S.A. e R.S.C.), in quanto dirigenti ai fini della sicurezza, come indicato nel Regolamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro – Decreto rettorale 1125/2014, provvedono ad attuare il Piano di Primo Soccorso presso la propria struttura.

La legislazione italiana sopra riportata obbliga il Datore di Lavoro ad organizzare il primo soccorso <sup>(1)</sup> e, in base alle caratteristiche della struttura (numero dei lavoratori, ubicazione, tipo di rischi presenti), a garantire la presenza di alcune attrezzature di soccorso, dei mezzi di comunicazione e dei dispositivi di protezione individuali.

Il Datore di Lavoro e i dirigenti devono essere in grado di far prestare, da lavoratori espressamente incaricati, le prime immediate cure ai lavoratori e loro equiparati (studenti, dottorandi, borsisti, assegnisti, tirocinanti, partecipanti a corsi di formazione) infortunati o colpiti da malore.

### **1.1 Obiettivo**

L'obiettivo del Piano di Primo Soccorso è quello di salvaguardare la vita di chiunque avesse subito un danno fisico a causa di un incidente, di un infortunio o di un malore, in attesa di soccorsi qualificati, senza arrecare ulteriore danno all'infortunato.

Nel Piano di Primo Soccorso sono descritti: il personale incaricato di prestare i primi soccorsi sanitari, i mezzi a disposizione e le procedure che devono essere poste in atto in ogni Struttura universitaria per garantire un intervento rapido ed efficace. Le modalità d'intervento sanitario sono fornite direttamente agli addetti al primo soccorso durante il corso di formazione specifico.

### **1.2 Ambito di applicazione**

Tutto il personale universitario, inclusi gli studenti, e quello degli Enti ospitati presso l'Ateneo (CNR, INRIM, INFN, ecc.) sono tenuti ad osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nel presente Piano di Primo Soccorso.

Il Responsabile dell'ente ospitato deve coordinarsi con quello della Struttura ospitante per garantire l'attuazione del Piano inclusa la nomina degli addetti. Su richiesta dell'Università gli Enti ospitati concorrono alle spese per i presidi e per la formazione dei propri addetti.

Allo stesso modo il personale universitario ospitato presso gli Enti esterni pubblici e privati (I.R.C.C.S., azienda, fondazioni, ecc.) deve attenersi al Piano di Primo Soccorso redatto da questi ultimi.

***Si ricorda che è dovere di ogni cittadino italiano prestare assistenza a persona ferita o altrimenti in pericolo e darne immediato avviso all'Autorità (art. 593 Codice penale).***

***Chiunque, valutando come agire, è tenuto a provvedere affinché l'infortunato possa al più presto ricevere assistenza.***

## **2. CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE E DELLE UNITA'OPERATIVE**

Secondo il D.M.388/03, tenuto conto del tipo di attività svolta, del numero di lavoratori occupati, dei fattori di rischio e dell'indice infortunistico di inabilità permanente INAIL, le aziende ovvero le unità produttive sono classificate in tre gruppi: A, B e C.

<sup>(1)</sup>Per *primo soccorso* s'intende l'aiuto dato al soggetto infortunato o malato, da personale *non sanitario*, nell'attesa dell'intervento del Soccorso Pubblico.

Il Datore di Lavoro, sentito il Medico Competente, identifica il gruppo di appartenenza e, solo nel caso appartenga al Gruppo A, ne dà comunicazione all'Agenzia Tutela Salute (A.T.S.) competente per territorio.

Presso l'Università di Pavia sono classificate:

- **Gruppo A I:** il Centro interdipartimentale di servizi L.E.N.A. e il Laboratorio di Radiochimica - Struttura moltiplicante sottocritica SM-1, in quanto impianti e laboratori nucleari secondo il D. Lgs. 230/95 e s.m.i..
- **Gruppo B:** tutte le altre strutture dell'Ateneo.

### **3. ATTREZZATURE MINIME DI PRIMO SOCCORSO - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - MEZZI DI COMUNICAZIONE**

Le attrezzature minime per gli interventi di primo soccorso e i dispositivi di protezione individuale per gli addetti sono individuati dalle norme di legge, dal datore di lavoro in collaborazione con il Medico Competente.

- **Gruppo A** (Centro interdipartimentale di servizi L.E.N.A. e il Laboratorio di Radiochimica - Struttura moltiplicante sottocritica SM-1): **cassetta di primo soccorso**;
- **Gruppo B** (tutte le altre strutture dell'Ateneo): **pacchetto di medicazione**;
- **Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE):** vedi l'elenco aggiornato dei defibrillatori e le mappe con la loro localizzazione presenti sul sito web <http://spp.unipv.eu/site/home/sicurezza-in-ateneo/lotta-antincendio-e-primo-soccorso.html> e le **Appendici I ed L**.

I presidi contenuti consentono di effettuare le prime immediate cure (medicazione di piccole ferite, tagli, scottature). L'elenco del contenuto con le istruzioni per l'uso devono essere presenti nei pacchetti di medicazione e nelle cassette di primo soccorso e sono indicati rispettivamente nelle **Appendici A e B**.

Presso ogni Struttura universitaria i pacchetti di medicazione, meglio se di tipo a valigetta trasportabile, in numero proporzionale alle dimensioni, all'affollamento e alle attività, sono installati in luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica appropriata (croce bianca in campo verde), ad ogni piano dell'edificio, nei pressi dei laboratori chimico-fisico-biologici, nei pressi delle officine. **Il contenuto deve essere sempre completo.**

Presso le strutture di Gruppo A e B deve essere garantito un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il Numero Unico Europeo di Emergenza (112) in qualsiasi momento.

I Responsabili di strutture con lavoratori che svolgono la loro attività in luoghi isolati o all'esterno dell'area edificata (es. campagne di rilevamento zoologico, geologico, scavi archeologici, ecc.), sono tenuti a fornire loro un pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione idonei per il soccorso e a fornire adeguate informazioni in merito alle modalità d'utilizzo e di chiamata dei soccorsi.

#### **Defibrillatori semiautomatici Esterni (DAE)**

I DAE sono apparecchiature semiautomatiche utilizzabili anche da personale non sanitario adeguatamente preparato in caso di arresto cardiaco.

In base a vari fattori tra i quali ad esempio la complessità della struttura, l'affluenza, ecc., gli apparecchi sono stati installati presso i poli e gli edifici dell'Ateneo come indicato nell'elenco e nelle mappe allegate (**Appendici I ed L**).

#### **4. ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO**

Gli *addetti al primo soccorso* sono lavoratori incaricati di attuare i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica. Tali lavoratori, idonei per preparazione specifica, capacità e condizioni di salute, non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo; l'incarico è un obbligo di legge (art. 45 D.Lgs. 81/08) e in quanto tale esula dalle funzioni e dalle mansioni lavorative.

Gli addetti sono individuati e nominati, in accordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Responsabile di struttura tra i dipendenti dell'Ateneo e sono presenti presso ogni struttura o gruppo di strutture. Il loro nominativo e il recapito di lavoro devono essere esposti in modo evidente nella struttura di cui sono incaricati e resi noti a tutto il personale afferente. A loro è possibile rivolgersi, durante l'orario di lavoro, in caso di infortunio o di malore per le prime immediate cure.

Dopo la designazione, ogni addetto al primo soccorso è avviato al Medico Competente incaricato della struttura per il rilascio dell'idoneità psico-fisica all'incarico. Successivamente all'ottenimento di tale idoneità, l'addetto deve frequentare un corso di formazione teorico-pratico per l'attuazione delle misure di primo intervento interno, per l'uso del DAE e per l'attivazione del Servizio Sanitario Nazionale d'Emergenza (112). Alla fine del corso, la cui frequenza è obbligatoria, il suo nominativo viene inserito in un elenco presente sul sito web del Servizio Prevenzione e Protezione ed è **a tutti gli effetti addetto al primo soccorso**. Gli sarà consegnata una mascherina personale per effettuare la rianimazione; **in caso di cessazione dell'incarico la mascherina deve essere restituita** al Servizio Prevenzione e Protezione.

##### **4.1. Compiti degli addetti al primo soccorso**

Il compito principale dell'addetto al primo soccorso è di: confortare l'infortunato, evitare, nei limiti del possibile, il peggioramento delle condizioni e provvedere alla chiamata dei soccorsi esterni secondo lo schema indicato nell'**Appendice C**. Se necessario, interviene per mantenere le funzioni vitali.

L'addetto deve attendere, ove richiesto, l'arrivo dei soccorsi esterni evitando di compiere interventi a cui non è autorizzato o formato (es. somministrazione di medicinali, manovre chirurgiche).

L'addetto deve rispettare l'obbligo di non rivelare, senza giusta causa, patologie o altre notizie riservate di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei compiti a lui affidati (art. 622 Codice penale; D. Lgs. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali).

Gli addetti al primo soccorso collaborano tra loro e con quelli appartenenti ad altre strutture nella realizzazione delle prove di evacuazione dall'edificio e in caso di emergenza e/o riparo al chiuso (solo per le strutture coinvolte nel Piano di Emergenza Esterna LENA).

##### **4.1.1 Compiti alla segnalazione di infortunio/malore**

Alla segnalazione di un infortunio/malore gli addetti al primo soccorso devono:

- prendere la valigetta di primo soccorso e recarsi immediatamente presso il luogo ove è stato segnalato il problema;
- accertarsi che non ci siano pericoli per la propria salute e per la sicurezza;
- valutare la situazione, il numero degli infortunati e la loro gravità (presenza di emorragie, ferite, fratture, ecc.);

- indossare i dispositivi di protezione individuale a disposizione;
- spostare, secondo le regole, l'infortunato **solo ed esclusivamente** se nell'ambiente vi sono pericoli imminenti (crollo, fuga di gas, incendio, ecc.);
- prestare i primi soccorsi in relazione alla gravità dell'infortunio, confortare e tranquillizzare l'infortunato ed allontanare le persone non indispensabili al soccorso;
- dirigere l'opera di eventuali soccorritori estemporanei qualora la situazione richieda più di un operatore;
- in caso di un intervento che coinvolga più di un addetto al primo soccorso deve essere preventivamente stabilito chi coordina l'azione;
- avvisare il soccorso esterno (112) fornendo, secondo lo schema concordato, **indicazioni precise** per il raggiungimento del luogo dell'infortunio (**Appendice C**);
- invitare l'infortunato, se non impossibilitato fisicamente o psichicamente, a presentarsi al più vicino Pronto Soccorso (es. IRCCS San Matteo a Pavia);
- accompagnare l'infortunato al più vicino Pronto Soccorso al fine di fornire informazioni sulla causa dell'infortunio o sull'agente nocivo responsabile della lesione (es. se materiale radioattivo o biologico) o sulla probabile causa dell'intossicazione (portando con sé la scheda di sicurezza della/e sostanza/e e/o il contenitore con la sostanza ovvero il nome esatto ovvero il numero di CAS - Chemical Abstract Service);
- avvisare dell'infortunio prima possibile il Responsabile di struttura e l'Addetto locale alla sicurezza.

#### 4.1.2 Altri compiti dell'addetto al primo soccorso

Periodicamente gli addetti devono:

- verificare almeno ogni 3 mesi il contenuto dei pacchetti di medicazione delle Strutture di cui sono incaricati, controllando la presenza e la data di scadenza del materiale inclusi i dispositivi di protezione individuale per l'operatore (maschera personale per la respirazione bocca a bocca, guanti monouso) (vd **Appendici A, B, e D**);
- verificare almeno ogni settimana la presenza e il funzionamento del DAE e avvisare il Servizio Prevenzione e Protezione in caso di furto o malfunzionamento;
- avvisare il Servizio Prevenzione e Protezione in caso di utilizzo del defibrillatore;
- provvedere direttamente o tramite incaricato individuato dal Responsabile di struttura all'acquisto e reintegro del materiale mancante o scaduto;
- verificare periodicamente la presenza della segnaletica (croce bianca in campo verde) che indica l'ubicazione dei presidi di medicazione;
- individuare, anche con l'aiuto di una planimetria, le vie di accesso praticabili dai mezzi di soccorso esterni ed essere in grado di descrivere ai soccorritori esterni, in modo preciso, il percorso più rapido per raggiungere la propria Struttura in particolare se questa è situata con altri edifici all'interno di un complesso di edifici (es. a Pavia: il Polo Cravino, i cortili interni della sede centrale);
- collaborare con il Responsabile della Struttura affinché egli possa organizzare il Piano di Primo Soccorso specifico per la struttura con efficacia ed efficienza comunicando, con sufficiente anticipo, i probabili periodi di assenza per ferie, corsi, convegni, ecc.;
- collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione segnalando eventuali variazioni nell'elenco generale dei nominativi degli addetti al primo soccorso;
- partecipare alle esercitazioni periodiche del Piano di emergenza e di evacuazione e della procedura di riparo al chiuso (solo per le strutture coinvolte nel Piano di Emergenza Esterna LENA).

In presenza di più strutture presso un medesimo edificio (es. Palazzo del Maino, Palazzo S. Tommaso) gli addetti al primo soccorso dovranno coordinarsi tra di loro al fine di individuare chi effettua le verifiche di cui sopra.

## **4.2. Formazione degli addetti al primo soccorso**

### **4.2.1 Gli argomenti**

La formazione degli addetti al primo soccorso (art. 45 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 388/03) prevede necessariamente un'istruzione teorica e pratica per attuare il primo intervento e il primo soccorso sanitario, svolta da personale medico in collaborazione, ove possibile, con il Servizio Sanitario Nazionale di emergenza (112). Nello svolgimento della parte pratica della formazione, il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. La formazione dei lavoratori designati deve essere ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

I contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono specificati in base al tipo di azienda (vedi **Appendice E**).

### **4.2.2. Organizzazione dei corsi di formazione**

L'Amministrazione universitaria organizza corsi di formazione e corsi di aggiornamento per gli addetti al primo soccorso. In caso di necessità, il nuovo addetto sarà formato su iniziativa del Responsabile della Struttura tenendo presente che il contenuto del corso di formazione deve rispettare le indicazioni di legge.

## **4.3 Criteri di individuazione degli addetti al primo soccorso**

Il Responsabile di struttura designa gli addetti al primo soccorso, il cui numero è definito dal Servizio di Prevenzione e Protezione, utilizzando il modulo di cui all' **Appendice H**, sulla base dei seguenti criteri:

- precedenza al personale con competenze preesistenti in materia e ai volontari del soccorso sanitario;
- condizioni di apparente efficienza fisica e psichica;
- presenza per la quasi totalità del tempo lavorativo in sede;
- conoscenza adeguata dell'edificio in cui lavorano.

La nomina deve essere accettata in forma scritta dalla persona designata.

Gli addetti al primo soccorso sono sottoposti, a cura del Medico Competente incaricato, agli accertamenti e alla visita medica preventivi e periodici atti ad accertare l'idoneità all'incarico e devono seguire i corsi di formazione specifici e gli aggiornamenti periodici.

## **5. COMPITI DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA**

Il Responsabile di ogni Struttura deve:

- verificare che sia attiva l'organizzazione del primo soccorso presso la propria struttura;
- individuare l'orario di lavoro presso la struttura;
- comunicare al Rettore e all'interessato la designazione mediante il modulo di cui all' **Appendice H**;
- definire la procedura per rintracciare l'addetto nel modo più celere possibile;
- diffondere ed aggiornare il Piano di Primo Soccorso; in particolare, diffondere a tutto il

personale afferente alla Struttura il nominativo, il recapito di lavoro e la procedura per rintracciare l'addetto al primo soccorso mediante affissione all'albo, comunicazioni interne, cartelli nei pressi dei telefoni, nelle aule, ecc.;

- mettere a disposizione le attrezzature, i dispositivi di protezione individuale e i mezzi di comunicazione idonei;
- individuare tra il personale presente nella struttura l'incaricato agli acquisti del materiale mancante o scaduto compresi i dispositivi di protezione individuale per l'operatore (guanti monouso);
- avviare iniziative atte a formare in via urgente ed eccezionale i nuovi addetti al primo soccorso;
- segnalare al Datore di Lavoro e/o al Delegato incaricato e, se ricorre il caso, all'INAIL gli infortuni accaduti nella Struttura secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 9.

## **6. COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE**

I medici competenti nominati ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. ed incaricati della sorveglianza sanitaria provvedono:

- a. alla predisposizione del Piano di Primo Soccorso in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione, proponendo il tipo e numero delle attrezzature minime per gli interventi di primo soccorso, il numero minimo degli addetti al primo soccorso;
- b. al rilascio preventivo e periodico dell'idoneità allo svolgimento pratico dell'incarico di addetto al primo soccorso;
- c. all'attività di formazione ed informazione previste dalla normativa;
- d. a sottoporre il lavoratore infortunato a eventuali accertamenti sanitari e a fornire informazioni per la tutela della salute dello stesso.

## **7. COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE**

### **7.1 Servizio Prevenzione e Protezione (SPP)**

Il SPP provvede a:

- a. definire e aggiornare il Piano di Primo Soccorso;
- b. definire i criteri per l'individuazione degli addetti al primo soccorso e il loro numero presso ciascuna struttura e/o raggruppamento di strutture;
- c. definire il numero e tipo delle attrezzature minime per gli interventi di primo soccorso presso ciascuna struttura e/o raggruppamento di strutture;
- d. definire il programma dei corsi di formazione e informazione e degli incontri di aggiornamento degli addetti al primo soccorso;
- e. effettuare la manutenzione dei defibrillatori;
- f. aggiornare periodicamente l'elenco degli addetti al primo soccorso;
- g. effettuare l'elaborazione statistica degli infortuni;
- h. diffondere alle strutture le indicazioni circa i termini e le modalità di denuncia degli infortuni di cui al successivo paragrafo 8 e a eventuali ulteriori adempimenti.

### **7.2 Area Risorse Umane e Finanziarie**

L'Area Risorse Umane e Finanziarie provvede all'organizzazione dei corsi di formazione, informazione ed aggiornamento, su proposta del Servizio Prevenzione e Protezione e alla tenuta del registro infortuni.

## **8. NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO**

*MANTENERE LA CALMA, IL PANICO PUÒ AUMENTARE I DANNI*

*Obiettivo primario degli interventi è la salvaguardia delle persone,  
secondario è la tutela dei beni materiali e dell'ambiente*

### **8.1 Infortunio grave**

**Chi accorre sul luogo dell'infortunio, se la situazione dell'infortunato appare subito grave, è tenuto a chiamare immediatamente il soccorso esterno (Numero Unico Europeo d'Emergenza 112) fornendo le seguenti indicazioni:**

- struttura di appartenenza (Università), proprio nome e cognome;
- numero degli infortunati, se più di uno;
- informazioni sulle condizioni vitali dell'infortunato (coscienza, polso, respiro, ferite, malore);
- **indicazioni precise per il raggiungimento del luogo dell'infortunio** (nome della struttura, indirizzo via, N° civico, piano dell'edificio, denominazione della stanza, laboratorio, percorso interno alla struttura, ecc.); se il luogo è difficile da raggiungere fare in modo che qualcuno aspetti i soccorsi sulla via principale;
- accertarsi che l'interlocutore abbia capito correttamente la richiesta;
- chiedere il nominativo o il riferimento all'interlocutore in caso si dovesse richiamare;
- chiamare comunque l'addetto al primo soccorso.

### **8.2. Infortunio/malore alla propria persona**

Chiunque s'infortuni o sia colto da malore, da solo, se è in grado, o aiutato dai presenti, deve avvisare immediatamente l'addetto al primo soccorso o, in base alla gravità, il soccorso esterno, Numero Unico Europeo d'Emergenza 112 fornendo le seguenti indicazioni:

- proprio nome e cognome;
- numero degli infortunati, oltre a se stesso;
- indicazioni precise per il raggiungimento del luogo dell'infortunio (piano dell'edificio, denominazione della stanza, laboratorio, ecc.) ovvero dove trovarsi per la medicazione;
- informazioni sulle condizioni fisiche (ferite, malore, ustione, ecc.);
- al termine della comunicazione, accertarsi che l'interlocutore abbia capito correttamente la richiesta.

### **8.3. In caso si assista al verificarsi di un infortunio/malore**

Chiunque assista ad un infortunio/malore deve prestare assistenza ed avvisare nel contempo l'addetto al primo soccorso o il soccorso esterno (Numero Unico Europeo d'Emergenza, 112), fornendo le informazioni citate al punto 8.1.

### **8.4. Utilizzo del contenuto del pacchetto di medicazione**

Chiunque in seguito ad un lieve infortunio proceda in prima persona alla medicazione utilizzando il materiale contenuto nel pacchetto di medicazione, al termine deve comunque avvisare l'addetto al primo soccorso per permettergli di reintegrare i prodotti utilizzati.

L'uso dei materiali contenuti nel pacchetto di medicazione deve avvenire secondo le apposite istruzioni indicate nell'**Appendice B**.

### **8.5. Uso del defibrillatore**

Il defibrillatore deve essere utilizzato secondo le indicazioni impartite nel corso di formazione BSL-D, seguendo le istruzioni della voce guida.

### **8.6. Interventi senza competenza e/o specifiche disposizioni**

Chiunque assista ad un infortunio, oltre alla prima assistenza, **non deve** praticare, di propria iniziativa cure, trattamenti o somministrazione di medicinali a meno che non sia in possesso di conoscenze specifiche di Medicina e Chirurgia o Pronto Soccorso o sia diretto da un medico.

### **8.7. Piano di emergenza e di evacuazione dell'edificio**

Esiste l'eventualità che durante l'attuazione del Piano di emergenza e di evacuazione sia necessario effettuare anche un'azione di primo soccorso; di seguito sono indicate le iniziative da intraprendere.

#### **8.7.1. Infortunio contemporaneo all'incidente che determina l'emergenza**

Chiunque assista all'incidente con infortunio o lo rilevi, oltre ad intervenire immediatamente, deve avvisare contemporaneamente sia l'addetto al primo soccorso che la squadra di emergenza fornendo le indicazioni di cui all'**Appendice C**.

#### **8.7.2. Infortunio durante l'evacuazione di un edificio o l'emergenza**

Chiunque assista all'infortunio durante un'evacuazione, oltre ad intervenire, deve, in base alla gravità, avvisare immediatamente il Numero Unico Europeo d'Emergenza 112 e uno degli addetti all'emergenza presenti.

### **8.8. Infortuni in presenza di rischi particolari**

In caso di interventi in presenza di rischi particolari (elettrocuzioni, contaminazioni ambientali chimica, biologica o radioattiva, presenza di fumo, ecc.), gli addetti al primo soccorso, prima di intervenire, devono assicurarsi di essere forniti di attrezzature e DPI atti a tutelare la loro persona, devono chiedere l'intervento della Squadra d'emergenza e devono far riferimento alle schede tecniche di sicurezza delle sostanze e ad altre procedure specifiche stabilite e presenti nelle norme di rischio specifico, quali ad es. «le procedure di emergenza in caso di contaminazione radioattiva personale» (**Appendice F**).

## **9. GESTIONE DEGLI INFORTUNI**

### **9.1. Gestione degli infortuni e denunce**

Per le procedure da seguire per la gestione degli infortuni e relative denunce, vedi **Appendice M**.

### **9.2. Comunicazione di incidente**

Considerando che dall'analisi degli incidenti accaduti anche senza infortunio, si possono avere **indicazioni per attuare interventi migliorativi e preventivi** a tutela del lavoratore, è stato introdotto un modulo (**Appendice G**) che deve essere compilato dall'addetto locale alla sicurezza ed inviato il più presto possibile, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Quest'ultimo, eventualmente di concerto con il Medico Competente, provvederà ad effettuare un'analisi dell'accaduto e, sulla base delle informazioni raccolte dagli interessati, a fornire le indicazioni per evitare il ripetersi dell'incidente.

Se l'incidente comporta infortunio deve essere avvisato il Medico Competente il quale, se ritiene necessario, può dare ulteriori indicazioni.

### **9.3. Segnalazione di incidente a rischio di trasmissione di infezioni**

In caso di infortunio o incidente a rischio di trasmissione di infezioni (epatite, AIDS), occorre registrarlo sul Registro Infortuni (vd. **Appendice M**) ed adottare eventuali provvedimenti sanitari. Il Responsabile di struttura pertanto deve avvisare immediatamente, compilando ed inviando il modulo specifico (**Appendice G**), il Medico Competente, perché possa dare eventuali indicazioni in merito. (Per la procedura di comportamento dettagliata in caso di infortunio a rischio biologico, vedi l'**Appendice N**).